



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

ORIGINALE ORDINANZA N. 24 DEL 18-10-2022
Ordinanza Sindacale n. 20 del 18-10-2022

OGGETTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 2/22

IL SINDACO

VISTO il Verbale di Accertamento e Contestazione, P.V. n. 16/2022 per violazione dell'art. 15, c. 5, D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, emesso dai militari della Guardia di Finanza, Tenenza di Mussomeli, redatto il 2 settembre 2022 a carico di "**FUTUROIL di Silvio & Simone Villari s.r.l.**", con sede a OMISSIS..., e luogo d'esercizio dell'impianto a Villalba, in via Piave s.n.c., esercente l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (47.30.00);

CONSIDERATO che il suddetto verbale di Accertamento e Contestazione identificano gli avvenuti accertamenti, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

PRESO ATTO che il verbale sopra descritto contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità e che è stato notificato, brevi manu, a **ABBAGNATO Angela**, nata a OMISSIS..., in qualità di Rappresentante legale della "**FUTUROIL di Silvio & Simone Villari s.r.l.**",

PRESO ATTO che la parte è stata resa edotta che, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, può "far pervenire all'Autorità competente (Sindaco del Comune di Villalba scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentita dalla medesima Autorità";

CONSIDERATO che la parte interessata non ha prodotto nei termini suddetti scritti difensivi e/o documenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981, e non ha fatto richiesta di essere sentita dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;

RITENUTO che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti;

FATTE le valutazioni previste dalla Legge 689/91 per la determinazione della sanzione amministrativa che si ritiene di dovere fissare nel doppio del minimo;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689;

VISTA la Legge regionale n. 99/09;

VISTO il D. Lgs. 114/98;

DISPONE

Di accertare le violazioni da parte di **ABBAGNATO Angela**, dell'obbligo di cui all'art. 51 c. 3 della Legge n. 99/2009 e pertanto dispone di irrogare al trasgressore sopra generalizzato la sanzione amministrativa di € 8.263,28 più € 11,00 per diritti di notifica e di procedimento per le violazioni sopra descritte.

INGIUNGE

Alla predetta sig.ra **ABBAGNATO Angela**, nata a OMISSIS..., nella qualità di Rappresentante legale della "**FUTUROIL di Silvio & Simone Villari s.r.l.**", di versare la somma di € 8.263,28 oltre € 11,00 per le spese di notifica e di procedimento per un totale di € 8.274,28 (ottomiladuecentosettantaquattro/28) entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante bonifico intestato al Comune di Villalba, via Vittorio Veneto n. 97 – IBAN IT 8900200883480000300006131 (Unicredit s.p.a.) precisando nella causale: "Pagamento sanzione

amministrativa – Ordinanza di Ingiunzione n. 2/2022” e successivamente consegnare/inviare copia dell’avvenuto pagamento presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villalba.
A richiesta dell’interessato, il pagamento della somma complessiva potrà essere rateizzato ai sensi dell’art. 26 Legge n. 689/81.

RICONOSCE

Quale obbligato in solido la “**FUTUROIL di Silvio & Simone Villari s.r.l.**”.

Nel caso di mancato pagamento, si procederà all’applicazione del procedimento di riscossione di cui all’art. 27 della Legge n. 689/81.

Si dà notizia che avverso l’ordinanza–ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Caltanissetta entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto.

AVVERTE

Che la presente ordinanza verrà resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente.

Il Sindaco

Maria Paola IMMORDINO